

## Art. 8.

## Etichettatura

Il «Tartufo di Pizzo» IGP consumato direttamente in gelateria non prevede il confezionamento.

Qualora fosse immesso al consumo per l'uso successivo, il «Tartufo di Pizzo» IGP deve essere confezionato in carta per alimenti o in altri contenitori singoli o multipli di materiale plastico, di cartone o isoteramico.

Il prodotto può essere venduto con l'operazione finale di infarinatura nel cacao effettuata in laboratorio ovvero lasciando che questa operazione sia effettuata successivamente dal somministratore prima del consumo. In questo caso l'etichetta deve riportare la segnalazione relativa all'esecuzione di questa operazione prima del consumo.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

il logo della denominazione «tartufo di Pizzo» con associato la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» o il suo acronimo I.G.P.;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice o relativi codici identificativi;

il simbolo grafico comunitario corrispondente secondo la regolamentazione comunitaria.

È inoltre ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione «tartufo di Pizzo» IGP è composto, da tre ellissi concentriche tagliate alla base, le due più ampie sono di colore marrone mentre l'ellisse più interna e più piccola è di colore arancio. Al di sopra dell'ellisse più grande, a coronamento del tutto, campeggia la dicitura «tartufo di Pizzo» al di sotto l'acronimo I.G.P.

Il carattere utilizzato è Arial Black.



I colori ufficiali del logo sono il marrone, l'arancio e il nero. E' prevista anche la versione monocoloro di colore nero.

C 0 M 81 Y 100 K 77  
PANTONE 4095 C

C 0 M 74 Y 100 K 47  
PANTONE 181 C

C 100 M 100 Y 100 K 100  
PANTONE Black 6 C

## CARATTERI TIPOGRAFICI

Arial Black

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!/?

07A10450

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Individuazione dell'Associazione Europea Operatori Polizia, in Roma, tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.**

Con decreto ministeriale 7 novembre 2007 l'associazione denominata «Associazione Europea Operatori Polizia», con sede in Roma via San Biagio Platani n. 296/B, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

07A10352

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Neto nel comune di Santa Severina**

Con decreto 27 agosto 2007, n. 740, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 12 novembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 209, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Neto nel comune di Santa Severina (Crotone) distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 8, particelle n. 284, 285, 286, 287, 288, 289 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:4.000 rilasciato dall'Agenzia del demanio filiale di Catanzaro.

07A10353

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Diano Castello**

Con decreto 18 ottobre 2007, n. 987, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 novembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 205, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Diano Castello (Imperia) distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 7, particella n. 394 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato dall'Agenzia del demanio filiale di Genova.

07A10354

**Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di integrazione di una unità Hydrocracking nell'esistente unità RHU, per l'adeguamento delle produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità europea (DIR/98/70/CEE e CEE/CEEA/CE n. 17 del 3 marzo 2003), da attuarsi nel sito della raffineria di Taranto. Proponente: ENI S.p.a.**

Con il decreto n. 0029787 del 19 novembre 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto per l'integrazione di una unità Hydrocracking nell'esistente unità RHU per l'adeguamento delle produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità europea (DIR/98/70/CEE e CEE/CEEA/CE n. 17 del 3 marzo 2003 - direttive «auto-oil») da attuarsi nel sito della raffineria di Taranto, al fine di fornire al mercato prodotti meno inquinanti degli attuali e ottenere un miglioramento complessivo della prestazione ambientale attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera per unità di greggio lavorato - proponente: ENI S.p.a., con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - Roma.